

2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 94 del regolamento finanziario ⁽¹⁾, in quanto:

- la ricorrente è stata esclusa dalla procedura di gara d'appalto per conflitto di interessi senza che le venisse data l'opportunità di dimostrare che così non era e di produrre elementi di prova a sostegno di tale tesi;
- l'amministrazione non ha esaminato né provato il fatto che la precedente partecipazione della ricorrente ad un'altra gara d'appalto avrebbe potuto incidere sulla gara d'appalto di cui trattasi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1)

Ricorso proposto il 12 settembre 2012 — Toshiba Corporation/Commissione

(Causa T-404/12)

(2012/C 343/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Toshiba Corporation (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: J. MacLennan, solicitor, A. Schulz e S. Sakellariou, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione, del 27 giugno 2012, nel caso COMP/39.966 — *Apparecchiature di comando con isolamento in gas — ammende*;
- in subordine, ridurre l'ammenda nei termini che il Tribunale riterrà opportuni;
- in ogni caso, rifondere alla ricorrente le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione e il principio di proporzionalità, adottando prematuramente la propria decisione del 27 giugno 2012, nel caso COMP/39.966 — *Apparecchiature di comando con isolamento in gas — ammende*, prima che la Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciasse la propria sentenza nella causa C-498/11 P, Toshiba Corporation/Commissione europea.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha violato i diritti di difesa della Toshiba, omettendo

di inviare una comunicazione degli addebiti prima dell'adozione della decisione del 27 giugno 2012, nel caso COMP/39.966 — *Apparecchiature di comando con isolamento in gas — ammende*, e omettendo di indicare nella lettera di esposizione dei fatti un importante elemento di calcolo dell'ammenda imposto dalla suddetta decisione.

- 3) Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento, trattando la ricorrente in modo diverso rispetto ai produttori europei di apparecchiature di comando con isolamento in gas, quando ha fondato l'ammenda della ricorrente sull'importo di partenza della TM T&D piuttosto che sul fatturato della ricorrente.
- 4) Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione non ha fornito adeguata motivazione quando ha fissato l'importo di partenza della TM T&D.
- 5) Quinto motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento, omettendo di differenziare il grado di colpevolezza della Toshiba rispetto ai produttori europei di apparecchiature di comando con isolamento in gas.

Ricorso proposto il 12 settembre 2012 — Mitsubishi Electric/Commissione

(Causa T-409/12)

(2012/C 343/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mitsubishi Electric Corp. (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: R. Denton, J. Vyavaharkar e R. Browne, solicitors, e K. Haegeman, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione C(2012) 4381 def. della Commissione, del 27 giugno 2012, che modifica la decisione C(2006) 6762 def., del 24 gennaio 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE (diventato articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.966 — *Apparecchiature di comando con isolamento in gas — ammende*), per la parte relativa alla ricorrente; o, in subordine,
- ridurre sostanzialmente l'ammenda inflitta alla ricorrente nella suddetta decisione; e
- condannare la convenuta a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente in relazione al procedimento.